

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/09/2015

All'indirizzo <http://cartelle-esattoriali.diritto.it/docs/37283-carta-di-internet-e-diritto-della-comunicazione-il-riconoscimento-dell-accesso-alla-rete-internet-qual-diritto-fondamentale-della-persona-e-rapporto-con-gli-enti-pubblici>

Autore: Panato Marco

“Carta di internet” e diritto della comunicazione: il riconoscimento dell’accesso alla rete internet quale diritto fondamentale della persona e rapporto con gli enti pubblici.

“Carta di internet” e diritto della comunicazione: il riconoscimento dell’accesso alla rete internet quale diritto fondamentale della persona e rapporto con gli enti pubblici.

di Marco Panato

(Avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo)

Sommario: 1. Premessa; 2. L’accesso ad internet quale diritto fondamentale della persona; 3. Internet e rapporto con gli enti pubblici; 4. Conclusioni

1. Premessa

Il presente lavoro vuole rappresentare uno tra i primi commenti⁽¹⁾ alla recentissima “Dichiarazione dei diritti in Internet”, documento elaborato ed approvato in data 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati⁽³⁾.

Ciò con particolare riferimento a due aspetti: per primo, all’incidenza e al ruolo della rete internet nel diritto della comunicazione (si esplicita e valorizza, in sostanza, l’idea di fondo secondo cui l’accesso alla rete internet costituisce un diritto fondamentale della persona); per secondo, al rapporto tra questi nuovi diritti personali ed il media internet con gli enti pubblici.

Prima di affrontare questi temi, tuttavia, è opportuno un breve inquadramento definitorio di com’è nata e cos’è questa c.d. “Carta di Internet” (o “Dichiarazione dei diritti in Internet”).

La nascita di questo documento deriva dall’istituzione, lo scorso 28 luglio 2014, di una commissione parlamentare di studio, denominata “Commissione internet per una carta dei diritti”. In particolare, l’idea di istituire una commissione specifica sul tema, nasce dalla considerazione, esplicitata nelle note informative, secondo cui *internet* ha assunto il valore di un «[...] un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di Conoscenza [...]», il tutto sulla scia di

¹ Cfr. ALOVISIO M., “Prime riflessioni sulla bozza della Dichiarazione dei diritti in Internet”, in *Il Piemonte delle Autonomie - Rivista quadrimestrale di scienze dell’amministrazioni*, n. 2/2015, link <http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/component/content/article/24-numero-2-2015/81-prime-riflessioni-sulla-bozza-della-dichiarazione-dei-diritti-in-internet> e MOSCARDI I., “Verso una dichiarazione dei diritti in Internet

Una missione culturale: la Dichiarazione dei diritti in Internet”, in *Il Diritto Amministrativo*, link <http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/Dichiarazione%20diritti%20in%20Internet,%20di%20ILARIA%20MOSCARDI.pdf> .

varie e recenti iniziative internazionali⁽⁴⁾ che hanno indubbiamente alimentato il dibattito.

Dai lavori di questa commissione che, dopo una serie di audizioni di associazioni, esperti e soggetti istituzionali ed una successiva fase di consultazione pubblica, è stata elaborata la “Dichiarazione dei diritti in Internet”, il cui scopo, però, non è tanto di diventare un testo legislativo o un modello regolamentare, quanto soprattutto di fornire al Parlamento ed al Governo una base e dei principi per promuovere un approccio sovrazionale.

2. L'accesso ad internet (anche) quale espressione di diritti fondamentali della persona

Prima di andare a vedere come la “Dichiarazione dei diritti in internet” tenti di declinare un principio cardine, ossia l'accesso ad internet (anche) quale espressione ed esplicazione di diritti fondamentali della persona, è opportuno premettere che detto documento, per specifica scelta, non si caratterizza per una mera elencazione od indicazione di principi già sanciti e recepiti da trattati e normative internazionali, nè vuole dettare una disciplina di dettaglio. Dove la dichiarazione si concentra, invece, è nell'individuare i principi della c.d. dimensione digitale e, parallelamente, evidenziare il contributo di questa alla dimensione dei diritti fondamentali⁽⁵⁾.

Infatti nel documento in primo luogo (art. 1) viene sancito, in maniera enfatica, che all'interno della rete internet trovano riconoscimento e garanzia tutti i diritti fondamentali di ogni persona, che non solo «[...] devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete» ma soprattutto (anche) in internet criterio base deve essere il «[...] pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona». Fin qui, una giusta e corretta sottolineatura della non estraneità della rete internet dal campo applicativo dei diritti e delle garanzie a livello nazionale ed internazionale della persona.

Dove si esplica maggiormente però la portata innovativa della dichiarazione, che pone elementi di grande riflessione, è già dall'articolo 2, che postula il riconoscimento del diritto di

⁴ Sia legislative che giurisprudenziali: si vedano, ad esempio l'approvazione in Brasile della legge cosiddetta "Marco civil" nell'aprile 2014, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile (Google-Spain) e del 13 maggio 2014 (Digital rights Ireland), la raccomandazione del Consiglio d'Europa anch'essa del 16 aprile 2014 (sulla protezione dei diritti umani su Internet) e la sentenza della Corte Suprema Usa del 25 giugno 2014 (sulla privacy relativa ai telefoni cellulari).

⁵ Così il presidente della Commissione, prof. S. Rodotà: «[...] individuare i principi e i diritti tipici della dimensione digitale, sottolineando non solo le loro specificità, ma il modo in cui essi contribuiscono in via generale a ridefinire l'intera dimensione dei diritti [...]».

accesso ad internet quale vero e proprio diritto fondamentale della persona.

Diritto che si esplica anche nelle modalità di accesso, di uso, di godimento e nei contenuti presenti nella rete internet: nondimeno la dichiarazione, nei successivi articoli, prende posizione a favore della neutralità della rete, della garanzia della dignità e della riservatezza nel trattamento dei dati personali⁽⁶⁾, del diritto all'autodeterminazione informativa e all'oblio, dell'identità e dell'anonimato, nonché altri principi generali programmatici quali la sicurezza in rete ed il diritto all'educazione informatica.

Trattasi quindi di una piattaforma programmatica sicuramente densa di significati ed impegnativa, ma che per trovare attuazione e riconoscimento necessita di ulteriori interventi, anche normativi.

3. Il diritto ad internet e rapporto con gli enti pubblici

Dove, tuttavia, i diritti ed i principi appena richiamati dovranno trovare un necessario riscontro per passare dal campo teorico all'esperienza dei cittadini, è - in campi diversi - nell'intervento e nell'operato del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Infatti affinché tutti questi enunciati possano trovare già solo un minimo di spazio è imperativo sia garantito il minimo comune denominatore di una politica favorevole alla rete internet: ossia garantirne la raggiungibilità e la fruibilità quale concreta esplicazione del c.d. diritto d'accesso ad internet. Elemento non così scontato: l'accesso universale, almeno nel nostro paese, non è ancora stato raggiunto ed è da anni, quantomeno tra gli addetti ai lavori, è presente il tema del c.d. *digital divide*⁽⁷⁾. Elemento di cui la stessa dichiarazione, peraltro, mostra piena consapevolezza, nella stessa infatti si richiedono: «[...] i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità»⁽⁸⁾.

Ancora, emerge la necessità di tutelare la sicurezza in rete quale interesse pubblico: anche qui, numerosi sono gli interventi necessari sia a livello infrastrutturale sia normativo, prevedendo

⁶ Declinati da un lato secondo i principi di necessità, finalità, pertinenza e proporzionalità, dall'altro con un secco e perentorio divieto a qualsiasi finalità discriminatoria, anche indiretta.

⁷ Tra la vasta bibliografia in merito, si segnalano: Iannone R., "Società Dis-connesse. La sfida del Digital Divide", 2007, Armando Editore; Tarallo P., "Digital divide. La nuova frontiera dello sviluppo globale", 2003, Franco Angeli; Zocchi P., "Internet. La democrazia possibile. Come vincere la sfida del digital divide", 2003, Guerini e Associati.

⁸ Così all'art. 2, comma 5.

adeguata sanzione agli abusi avverso la libertà di manifestazione del pensiero⁽⁹⁾.

Da ultimo, anche la garanzia del diritto all'educazione alla rete internet (art. 12) implica, almeno per come è conformato il sistema italiano, un necessario coinvolgimento degli enti pubblici. L'uso libero e consapevole della rete internet passa, infatti, anche da una piena educazione al suo utilizzo, che passa anche dalle capacità all'utilizzo delle strumentazioni informatiche.

4. Conclusioni

Una prima (e condivisibile) conclusione che si può trarre da uno "sguardo" generale alla Dichiarazione dei diritti in internet è che la tutela delle libertà fondamentali anche sulla rete internet passa, necessariamente dalle regole; o meglio, che è anche la stessa libertà di internet che postula dalla presenza di norme e paletti che impediscano l'arbitrio e la prevaricazione da parte di pochi, o da parte di interessi più forti, sui diritti fondamentali della persona.

Altro ordine di considerazioni attiene invece all'efficacia di questa dichiarazione e alle politiche attive richieste affinché si registrino dei concreti passi in avanti verso l'effettiva realizzazione di internet quale spazio pubblico virtuale in cui esercitare libertà fondamentali. È di tutta evidenza come non dovrebbero più essere rinviati significativi interventi in ordine alle infrastrutture di accesso alla rete⁽¹⁰⁾, di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, di educazione scolastica ed extrascolastica all'accesso e all'uso di internet ed infine di un sistema di tutele che ne riconosca la specificità⁽¹¹⁾.

Peraltro, il documento in esame, riveste l'indubbio pregio non solo di porre la rete internet al centro del dibattito, ma anche e soprattutto di rappresentare un elemento positivo e propositivo sia per politiche normative interne (molti, come visto, sarebbero gli spunti di riflessione ed intervento) sia affinché lo Stato italiano si ponga più attento e consapevole su questi temi anche sulla scena sovranazionale, dove molti di questi aspetti - per intrinseca natura dello stesso mezzo - troveranno sede di dibattito e, prima o poi, regolamentazione.

⁹ Si veda l'art. 3.

¹⁰ Per un'illustrazione ed un'analisi sistematica a livello statistico si vedano: CENSIS (a cura di), "Dodicesimo rapporto sulla comunicazione. L'economia della disintermediazione digitale", 2015, Franco Angeli; CENSIS (a cura di), "Undicesimo rapporto sulla comunicazione. L'evoluzione digitale della specie", 2013; CENSIS (a cura di), "Decimo rapporto sulla comunicazione. I media siamo noi. L'inizio dell'era biomediativa", 2012, Franco Angeli

¹¹ Per un approfondimento sulla regolamentazione attuale della rete internet cfr. Marongiu D., "Organizzazione e diritto di internet", 2013, Giuffrè.

Del resto, lo stesso presidente della Commissione per i diritti ed i doveri relativi ad Internet, prof. Rodotà, era stato autore di una proposta di legge costituzionale per inserire in Costituzione l'art. 21-*bis* ⁽¹²⁾.

Avv. Marco Panato
Ph.D. in Diritto Amministrativo
Università di Verona

¹² Così il testo della proposta: «Art. 21-bis. Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni di cui al Titolo I parte I.».